

LA PROTEZIONE DEI BENI COMUNI AMBIENTALI NEL DIRITTO CIVILE: CATEGORIE PRIVATISTICHE, FUNZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE CON IL DIRITTO PUBBLICO

The protection of common environmental assets in Civil law: Private law categories, social function and integration with Public law

ALBERTO JACI *

Abstract [IT]: Il contributo analizza il ruolo del diritto civile nella tutela dell'ambiente quale bene comune, interrogandosi sulla capacità delle categorie codicistiche tradizionali di offrire strumenti adeguati in un contesto costituzionale profondamente mutato. Muovendo dalla progressiva emersione dell'ambiente come valore primario e trasversale nell'ordinamento, lo studio evidenzia le tensioni tra la struttura individualistica dei diritti soggettivi e la dimensione collettiva e relazionale del bene ambientale. Particolare attenzione è dedicata alla funzione sociale della proprietà, ai principi di buona fede e correttezza e alla responsabilità civile, riletti in chiave costituzionalmente orientata. L'analisi mette in luce i limiti di una tutela meramente risarcitoria e propone una ricostruzione funzionale delle categorie privatistiche, idonea a integrare la protezione dell'ambiente all'interno dei rapporti tra privati. Il bene comune emerge così come criterio interpretativo capace di orientare l'evoluzione del diritto civile senza alterarne la coerenza sistematica.

Abstract [EN]: This article examines the role of civil law in the protection of the environment as a common good, questioning whether traditional codified categories remain adequate within a profoundly transformed constitutional framework. Starting from the progressive recognition of the environment as a primary and transversal value within the legal order, the study highlights the tensions between the individualistic structure of subjective rights and the collective and relational dimension of environmental goods. Particular attention is devoted to the social function of property, the principles of good faith and fairness, and civil liability, reconsidered through a constitutionally oriented interpretation. The analysis underscores the limits of a merely compensatory approach and advances a functional reconstruction of private law categories capable of integrating environmental protection into inter-private relationships. The common good thus emerges as an interpretative criterion guiding the evolution of civil law without undermining its systematic coherence.

Parole chiave: Bene comune Ambiente Diritto civile Funzione sociale della proprietà

Keywords: Common good Environment Civil law Social function of property

SOMMARIO: 1. Quando il diritto civile incontra l'ambiente: una tensione ancora irrisolta 2. Il bene ambiente come bene comune: genesi pubblicistica e rilevanza costituzionale 3. Le categorie civilistiche alla prova dell'ambiente: proprietà, uso e godimento 4. Beni comuni e Codice civile: insufficienze strutturali e spazi interpretativi 5. Integrazione pubblico-privato nella tutela dei beni ambientali 6. Verso un diritto civile costituzionalmente orientato alla tutela

dell'ambiente 7. Oltre la proprietà, senza abbandonare il Codice: il bene comune come categoria funzionale.

1. Quando il diritto civile incontra l'ambiente: una tensione ancora irrisolta

L'ingresso dell'ambiente nel discorso giuridico ha rappresentato, per il diritto civile italiano, un fattore di tensione sistemica più che un ordinario ampliamento dell'oggetto di tutela, poiché ha messo in discussione categorie costruite storicamente per disciplinare rapporti intersoggettivi patrimoniali e non già interessi collettivi diffusi o beni intrinsecamente non appropriabili¹. La progressiva emersione dell'ambiente come bene giuridicamente rilevante, oggi esplicitamente riconosciuto anche a livello costituzionale², ha inciso in modo diretto sulla funzione del diritto pubblico e dell'azione amministrativa, mentre il diritto privato ha mostrato una maggiore difficoltà di adattamento, oscillando tra l'uso strumentale delle categorie tradizionali e il rinvio implicito alla disciplina pubblicistica³. In questa prospettiva, l'ambiente tende a entrare nel diritto civile non come oggetto autonomo di regolazione, ma come limite esterno alla proprietà⁴, all'autonomia contrattuale⁵ o all'esercizio dell'attività economica⁶, con il rischio di relegarlo a mera variabile correttiva anziché a parametro strutturale dell'ordinamento privatistico.

Tale impostazione riflette una persistente incertezza circa il ruolo che il diritto civile può e deve svolgere nella tutela dell'ambiente, soprattutto quando quest'ultimo venga inteso come bene comune, ossia come bene funzionalmente destinato al soddisfacimento di interessi collettivi che trascendono la logica proprietaria individuale.

L'assenza, nel Codice civile, di una categoria espressamente dedicata ai beni comuni ambientali non implica necessariamente l'impossibilità di una tutela civilistica, ma impone un'operazione interpretativa che tenga conto dell'evoluzione costituzionale e del necessario coordinamento con il diritto pubblico⁷. In questo senso, il contributo si propone di indagare se e in quale misura le categorie civilistiche esistenti possano essere rilette in chiave funzionale e costituzionalmente orientata, al fine di colmare quella che appare come una tensione ancora irrisolta tra la struttura tradizionale del diritto civile e le esigenze di tutela dell'ambiente come bene comune.

L'analisi condotta suggerisce che il nodo centrale della tutela civilistica dell'ambiente⁸ non risiede tanto nell'inadeguatezza del Codice civile in quanto tale, quanto nella difficoltà di utilizzare le sue

¹ * Dottore di ricerca in Diritto Privato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università degli Studi di Messina.

V. CORRIERO, *I problemi civilistici del diritto dell'ambiente*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024, p. 1 ss.

² C. DELLA GIUSTINA, *Il diritto all'ambiente nella Costituzione italiana*, in *AmbienteDiritto*, 2020, p. 4 ss.

³ L. DI CERBO, *Il ruolo del diritto privato nella tutela dell'ambiente*, Bonomo Editore, San Lazzaro di Savena, 2023, p. 1 ss.

⁴ S. FANETTI, *Ambiente e beni comuni. Contenimento del consumo di suolo e riflessi sulla proprietà privata in un'ottica di diritto comparato*, Giuffrè Editore, Milano, 2019, p. 1 ss.

⁵ B. SAAVEDRA SERVIDA, *Sviluppo sostenibile e autonomia d'impresa. L'interesse ambientale come limite all'autonomia privata?*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2023, p. 143 ss.

⁶ O.M. PALLOTTA, *L'ambiente come limite alla libertà di iniziativa economica*, Giuffrè Editore, Milano, 2024, p. 1 ss.

⁷ M.R. MARELLA, *Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, 2011, p. 103 ss.

⁸ R. TOMMASINI, *Tutela dell'ambiente e danno ambientale*, in P. PERLINGIERI, M. RESTA (a cura di), *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte Costituzionale*, Editoriale Scientifica Italiana, Napoli, 2007, p. 329 ss.

categorie secondo una logica coerente con la qualificazione dell'ambiente come bene comune. La persistenza di una lettura rigidamente proprietaria dei beni⁹ continua a rappresentare un ostacolo alla piena integrazione della tutela ambientale nel diritto privato, mentre una concezione funzionale delle situazioni giuridiche soggettive appare più idonea a riflettere la dimensione collettiva e intergenerazionale del bene ambientale. In questa prospettiva, il bene comune¹⁰ non deve necessariamente essere inteso come una nuova categoria positiva da introdurre nel Codice, ma può operare come criterio ordinante capace di orientare l'interpretazione e l'applicazione delle norme esistenti, incidendo sul contenuto dei diritti e dei doveri dei soggetti privati.

Ciò consente di superare l'alternativa tra una tutela esclusivamente pubblicistica dell'ambiente¹¹ e una difesa statica dell'autonomia privata, valorizzando invece un modello di integrazione nel quale il diritto civile contribuisce in modo attivo alla protezione del bene comune. Tale impostazione non elimina le tensioni tra interessi individuali e collettivi, né pretende di risolverle in via definitiva, ma offre una chiave di lettura capace di rendere il diritto civile parte integrante della tutela ambientale, in dialogo con il diritto pubblico e nel rispetto della sua funzione sistematica. In questo senso, la prospettiva del bene comune può rappresentare non un fattore di crisi del Codice civile, ma un'occasione per una sua rinnovata attualizzazione alla luce delle trasformazioni costituzionali e sociali che hanno investito il concetto stesso di ambiente.

2. Il bene ambiente come bene comune: genesi pubblicistica e rilevanza costituzionale

La categoria dei beni comuni¹², applicata all'ambiente¹³, nasce e si sviluppa prevalentemente in ambito pubblicistico, dove viene impiegata per descrivere beni funzionalmente destinati alla soddisfazione di interessi collettivi primari e sottratti, almeno in parte, alla logica dell'appropriazione individuale e dello scambio di mercato¹⁴. In tale contesto, l'ambiente viene progressivamente configurato come bene unitario e trasversale¹⁵, la cui tutela non è affidata alla somma delle posizioni soggettive individuali, bensì a un sistema di protezione fondato su principi costituzionali e su poteri pubblici conformativi¹⁶. Questa impostazione, tuttavia, ha prodotto un effetto collaterale rilevante sul piano sistematico: la tendenziale estromissione del diritto civile dal discorso sui beni comuni ambientali, come se la loro qualificazione pubblicistica escludesse in radice una rilevanza privatistica autonoma.

La dottrina¹⁷, pur riconoscendo l'ambiente come valore giuridico primario, ha spesso relegato il diritto civile a un ruolo ancillare, limitato alla gestione dei conflitti interindividuali e privo di una

⁹ A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, Giuffrè Editore, Milano, 2017, p. 1 ss.

¹⁰ F. VIOLA, *Beni comuni e bene comune*, in *Diritto e società*, 2016, p. 381 ss.

¹¹ G. D'ALFONSO, *La tutela dell'ambiente quale «valore costituzionale primario» prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in F. LUCARELLI (a cura di), *Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 3 ss.

¹² U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Editori Laterza, Bari, 2011, p. 1 ss.

¹³ P. MADDALENA, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, in *Diritto e società*, 2012, p. 337 ss.

¹⁴ S. RODOTÀ, *Beni comuni e categorie giuridiche: una rivisitazione necessaria*, in *Questione Giustizia*, 2011, p. 237 ss.

¹⁵ G. MARCATAJO, *Ambiente e tutela individuale intergenerazionale*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2020, p. 1 ss.

¹⁶ M. CALABRÒ, *La legittimazione ad agire a tutela delle risorse ambientali: la prospettiva dei beni comuni*, in *Diritto e società*, 2016, p. 807 ss.

¹⁷ *Ex multis*: V. CORRIERO, *I problemi civilistici del diritto dell'ambiente*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024, p. 1 ss.

funzione ordinante nella tutela del bene comune¹⁸. Tale marginalizzazione appare problematica se si considera che il diritto civile continua a disciplinare, in modo capillare, l'uso, il godimento e la circolazione dei beni materiali e immateriali che incidono direttamente sull'ambiente, rendendo artificiosa una separazione netta tra sfera pubblica della tutela e sfera privata delle relazioni giuridiche. In questa prospettiva, la riconduzione dell'ambiente alla categoria dei beni comuni non può risolversi in una mera affermazione di principio, ma solleva interrogativi critici sulla capacità dell'ordinamento di integrare tale nozione all'interno delle categorie civilistiche senza snaturarle né svuotarle di contenuto. Il riferimento ai principi costituzionali¹⁹, in particolare a quelli che attribuiscono all'ambiente una funzione di valore primario e trasversale²⁰, impone di interrogarsi non solo sul fondamento pubblicistico della tutela, ma anche sulle sue ricadute sul diritto privato, che non può limitarsi a recepire passivamente vincoli esterni, bensì è chiamato a confrontarsi con una diversa concezione del bene giuridico e delle situazioni soggettive ad esso collegate.

La categoria dei beni comuni, applicata all'ambiente, nasce e si sviluppa prevalentemente in ambito pubblicistico, dove viene utilizzata per descrivere beni funzionalmente destinati alla soddisfazione di interessi collettivi primari e sottratti, almeno in parte, alla logica dell'appropriazione individuale e dello scambio di mercato. Tale impostazione ha contribuito a consolidare una rappresentazione dell'ambiente come bene unitario²¹, la cui tutela è affidata in via principale all'intervento normativo e amministrativo, relegando il diritto civile a un ruolo marginale o meramente riflesso.

Questa ricostruzione, tuttavia, presenta profili problematici se osservata dal punto di vista del diritto privato, poiché ignora il fatto che l'incidenza sull'ambiente si realizza in larga misura attraverso comportamenti e rapporti disciplinati dal Codice civile, come l'esercizio del diritto di proprietà²², l'utilizzazione economica dei beni²³, la stipulazione di contratti²⁴ e l'adempimento delle obbligazioni²⁵.

In tal senso, la qualificazione dell'ambiente come bene comune non può essere considerata estranea al diritto civile, dal momento che essa interferisce direttamente con le modalità di configurazione e di esercizio delle situazioni giuridiche soggettive private²⁶.

La tendenza a confinare la nozione di bene comune in una dimensione esclusivamente pubblicistica ha prodotto una sorta di frattura sistematica, per cui il diritto civile continua a operare secondo schemi individualistici, mentre la tutela dell'ambiente viene affidata a vincoli esterni e a interventi autoritativi, senza una reale integrazione tra le due sfere. Tale separazione appare artificiosa, poiché le categorie civilistiche non solo regolano l'accesso e l'uso delle risorse naturali, ma contribuiscono anche a

¹⁸ P. MADDALENA, *L'ambiente: riflessioni introduttive per una sua tutela giuridica*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2007, p. 477 ss.

¹⁹ G. MARCAJAO, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente*, in *AmbienteDiritto*, 2022, p. 1 ss.

²⁰ In tal senso anche la giurisprudenza più recente è unanime nel giungere a tale affermazione. Si veda, ex multis: Cass., Sez. III^o, 07/07/2025, n. 24717; Corte Cost., 08/05/2024, n. 151.

²¹ C. DE BENETTI, *La tutela dell'ambiente in un decennio di giurisprudenza costituzionale: dall'interesse trasversale al bene unitario*, in *Giustizia Amministrativa*, 2011, p. 1 ss.

²² P. GUARDA, *Immissioni: tra tutela proprietaria e diritto dell'ambiente*, in *Diritto & Formazione*, 2003, p. 1251 ss.

²³ M. GRASSO, *Utilizzo e diffusione della valutazione economica dei beni ambientali: una prospettiva europea*, in *Working paper Dipartimento di Economia Politica, Università di Milano Bicocca*, 2002, p. 1 ss.

²⁴ M. CLARICH, *La tutela dell'ambiente attraverso il mercato*, in *Diritto pubblico*, 2007, p. 219 ss.

²⁵ F. ANNUNZIATA, F. RIGANTI, *Prestiti e obbligazioni nel "prisma" della transizione sostenibile*, in G. IORIO, G. BEVIVINO, A. SEMPRINI (a cura di), *Profili privatistici della sostenibilità*, Giappichelli, Torino, 2025, p. 221 ss.

²⁶ L. MERCATI, *Pubblico e privato nella valorizzazione del patrimonio immobiliare*, Torino, 2009, p. 6 ss.

determinare il grado di esposizione dell'ambiente a pratiche potenzialmente dannose o, al contrario, a forme di gestione responsabile.

Il richiamo ai principi costituzionali che riconoscono all'ambiente un valore primario e trasversale²⁷ impone dunque di interrogarsi non soltanto sul fondamento pubblico della tutela, ma anche sulle sue ricadute sul diritto privato, che non può limitarsi a recepire passivamente tali principi, bensì è chiamato a misurarsi con una diversa concezione del bene giuridico e con la necessità di adattare le proprie categorie a una realtà che eccede la logica proprietaria tradizionale.

3. Le categorie civilistiche alla prova dell'ambiente: proprietà, uso e godimento

Il confronto tra ambiente e categorie civilistiche tradizionali mette in luce, in modo particolarmente evidente, i limiti strutturali del paradigma proprietario, costruito attorno all'idea di un potere esclusivo e tendenzialmente pieno del titolare sul bene²⁸, anche quando tale potere venga temperato da limiti legali o vincoli conformativi²⁹. La proprietà privata, così come delineata dal Codice civile, presuppone un bene suscettibile di appropriazione individuale³⁰ e di godimento esclusivo³¹, mentre il bene ambientale, inteso come bene comune³², si caratterizza per una fruizione collettiva³³ e per una destinazione funzionale che trascende l'interesse del singolo proprietario³⁴.

Questa divergenza non viene colmata dall'applicazione dei tradizionali limiti alla proprietà, i quali operano come restrizioni esterne all'esercizio del diritto, senza incidere sulla sua struttura concettuale di fondo, che resta ancorata a una logica individualistica. Anche le categorie dell'uso e del godimento³⁵, pur offrendo strumenti più flessibili rispetto alla proprietà piena, risultano difficilmente adattabili a descrivere situazioni giuridiche in cui l'interesse protetto non è riconducibile a un soggetto determinato, ma si distribuisce su una collettività indifferenziata e, in alcuni casi, su generazioni future. In tale contesto, il diritto civile tende a trattare l'ambiente come oggetto mediato di tutela³⁶, rilevante solo nella misura in cui l'esercizio delle situazioni soggettive individuali produca effetti dannosi o interferisca con diritti altrui, senza riconoscere una dimensione positiva e autonoma della tutela del bene ambientale³⁷.

Questa impostazione rivela una difficoltà di fondo nel pensare l'ambiente come bene giuridico non riducibile alla somma delle utilità individuali che se ne possono trarre³⁸, e solleva interrogativi critici sulla capacità delle categorie civilistiche di governare fenomeni che implicano una responsabilità diffusa

²⁷ G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna*, 2021, p. 460 ss.

²⁸ F. VASSALLI, *Il diritto di proprietà*, in *Atti del primo Congresso giuridico italiano*, 1933, p. 405 ss.

²⁹ L. MENGONI, *Proprietà e libertà*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1988, p. 427 ss.

³⁰ F. VASSALLI, *Per una definizione legislativa del diritto di proprietà*, in *Scritti giuridici*, 1960, p. 329 ss.

³¹ G. GALASSO, *I diritti di godimento tra legge e contratto*, Giuffrè Editore, Milano, 2013, p. 1 ss.

³² P. DURET, *Taking "commons" seriously: spigolature su ambiente come bene comune e legitimatio ad causam*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2013, p. 2 ss.

³³ G.P. CELLA, *Individuo e ambiente: un dilemma sociale*, in *Stato e mercato*, 2021, p. 93 ss.

³⁴ G. ALPA, *Proprietà privata, funzione sociale, poteri pubblici di "conformazione"*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2022, p. 599 ss.

³⁵ F. GIGLIOTTI, *I diritti reali di godimento su cosa altrui*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, p. 1 ss.

³⁶ L. RONCHETTI, *Il bilanciamento tra tutela dell'ambiente e garanzia dei diritti costituzionali. Per un eco-costituzionalismo in nome della giustizia ambientale*, in M. CECCHETTI, L. RONCHETTI, E. BRUTI LIBERTI (a cura di), *Tutela dell'ambiente: diritti e politiche*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, p. 59 ss.

³⁷ M. MONTEDURO, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2022, p. 423 ss.

³⁸ D. PORENA, *'Ambiente': complessità di una nozione giuridica. I tentativi di offrirne una ricostruzione costituzionale emancipata dalla dimensione 'antropocentrica'*, in *AmbienteDiritto.it*, 2020, p. 1 ss.

e una dimensione relazionale del diritto. Ne deriva che la tensione tra ambiente e diritto civile non si esaurisce in un problema di adeguamento normativo, ma investe la stessa funzione delle categorie civilistiche, chiamate a misurarsi con un bene che resiste alla logica dell'appropriazione e richiede una riconsiderazione del rapporto tra diritti soggettivi, interesse collettivo e funzione sociale³⁹.

Il confronto tra ambiente e categorie civilistiche tradizionali evidenzia in modo particolarmente netto le tensioni interne al modello proprietario delineato dal Codice civile, fondato sull'attribuzione a un soggetto di un potere giuridico tendenzialmente esclusivo e pieno sul bene, sebbene assoggettato a limiti e vincoli⁴⁰. La struttura del diritto di proprietà presuppone infatti un bene suscettibile di appropriazione individuale, di controllo e di sfruttamento economico, mentre il bene ambientale, inteso come bene comune, si caratterizza per una dimensione funzionale che eccede l'interesse del singolo titolare e si proietta su una collettività indeterminata di soggetti⁴¹. Questa discrasia non viene risolta dalla previsione di limiti legali o conformativi, i quali operano sul piano dell'esercizio del diritto ma non incidono sulla sua configurazione strutturale, lasciando intatto il nucleo individualistico della posizione soggettiva. Ne deriva che il diritto civile continua a concepire l'ambiente come un fattore esterno alla relazione proprietaria, rilevante solo nella misura in cui l'esercizio del diritto produca interferenze con altri diritti o interessi giuridicamente protetti⁴².

Anche le categorie dell'uso e del godimento, pur presentando una maggiore flessibilità rispetto alla proprietà piena, risultano ancorate a una logica di attribuzione soggettiva del potere sul bene e faticano a rappresentare situazioni giuridiche in cui il bene è destinato a soddisfare interessi collettivi non riconducibili a una pluralità determinata di titolari⁴³. In questo senso, il diritto civile mostra una difficoltà strutturale nel riconoscere e disciplinare forme di relazione con il bene ambientale che non si traducano in diritti soggettivi individuali, ma che implicano doveri di gestione, di cura e di responsabilità diffusa.

L'ambiente viene così intercettato dal diritto privato prevalentemente attraverso la logica del conflitto, come oggetto di interferenza tra situazioni soggettive contrapposte, anziché come bene che richiede una disciplina positiva delle modalità di utilizzo e di godimento compatibili con la sua conservazione⁴⁴. Tale impostazione rivela i limiti di un sistema costruito per governare rapporti interindividuali e solleva interrogativi sulla possibilità di una evoluzione delle categorie civilistiche in senso funzionale, capace di integrare nella struttura dei diritti soggettivi una dimensione relazionale coerente con la qualificazione dell'ambiente come bene comune.

4. Beni comuni e Codice civile: insufficienze strutturali e spazi interpretativi

L'assenza, nel Codice civile, di una categoria espressamente dedicata ai beni comuni ambientali non costituisce soltanto una lacuna terminologica, ma riflette un'impostazione sistematica che continua a

³⁹ A. PISANI TEDESCO, *Tutela ambientale e transizione ecologica: itinerari del diritto privato*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2023, p. 473 ss.

⁴⁰ M. BARCELLONA, *La proprietà, i beni e la transizione alla società moderna*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2016, p. 509 ss.

⁴¹ M. PENNASILICO, *"Proprietà ambientale" e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rassegna di Diritto Civile*, 2018, p. 1261 ss.

⁴² M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, p. 161 ss.

⁴³ M. RENNA, *Vincoli alla proprietà e diritto dell'ambiente*, in D. DE CAROLIS, E. FERRARI, A. POLICE (a cura di), *Ambiente, attività amministrativa e codificazione*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, p. 389 ss.

⁴⁴ B. POZZO, *Le nuove regole dello sviluppo: dal diritto pubblico al diritto privato*, in *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, p. 71 ss.

organizzare i beni secondo una dicotomia fondata sull'appartenenza pubblica o privata, lasciando poco spazio a forme di titolarità o di destinazione funzionale che non si esauriscano in tale alternativa⁴⁵. In questo quadro, l'ambiente viene intercettato dal diritto civile solo indirettamente, attraverso istituti concepiti per finalità diverse, come la responsabilità civile, i limiti legali alla proprietà o gli obblighi di non fare, che operano ex post e in funzione correttiva, senza incidere sulla struttura delle situazioni giuridiche soggettive⁴⁶.

Tale approccio appare insufficiente a fronte di un bene che richiede una tutela preventiva e sistemica, fondata non solo sulla repressione del danno, ma anche sull'imposizione di doveri di comportamento orientati alla conservazione e alla gestione responsabile delle risorse ambientali⁴⁷. Gli obblighi di protezione, pur presenti nel diritto civile in forma implicita e frammentaria, non vengono generalmente valorizzati come strumenti idonei a fondare una tutela autonoma del bene comune, restando confinati a ipotesi specifiche e prive di una elaborazione sistematica⁴⁸. In questo senso, il Codice civile mostra una difficoltà strutturale nel riconoscere situazioni giuridiche che non si traducano in diritti soggettivi pienamente individualizzati, ma che esprimano interessi collettivi meritevoli di tutela giuridica.

Tuttavia, proprio questa insufficienza apre spazi interpretativi significativi, nella misura in cui le clausole generali e i principi di ordine pubblico e buon costume possono essere letti alla luce dei valori costituzionali, consentendo una rilettura funzionale delle categorie civilistiche. La funzione sociale, in particolare, può operare come criterio di integrazione tra diritto civile e diritto pubblico, permettendo di superare una visione meramente oppositiva tra autonomia privata e vincoli ambientali e di ricostruire il rapporto tra soggetto e bene in termini relazionali e responsabili⁴⁹.

Resta tuttavia aperta la questione se tali operazioni interpretative siano sufficienti a colmare le carenze del sistema codicistico o se esse rischino di rimanere soluzioni episodiche, prive di una reale capacità ordinante.

L'assenza, nel Codice civile, di una categoria espressamente dedicata ai beni comuni ambientali non rappresenta soltanto una lacuna terminologica, ma riflette una più profonda impostazione sistematica che continua a organizzare la disciplina dei beni intorno alla titolarità soggettiva e alla dicotomia pubblicoprivato⁵⁰, lasciando in ombra ipotesi in cui la destinazione funzionale del bene prevale sulla logica dell'appartenenza⁵¹. In questo quadro, il diritto civile intercetta l'ambiente prevalentemente attraverso istituti concepiti per la gestione di conflitti tra soggetti determinati, come la responsabilità civile o i limiti legali alla proprietà, che operano ex post e non consentono di costruire una tutela preventiva e strutturata del bene ambientale.

⁴⁵ G. FIDONE, *Proprietà pubblica e beni comuni*, Edizioni ETS, Pisa, 2017, p. 27 ss.

⁴⁶ G.D. COMPORI, *Codice dell'ambiente e responsabilità ambientale*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2022, p. 14 ss.

⁴⁷ N. COLLEO, *La tutela dell'ambiente nella società del rischio: la responsabilità per danno ambientale tra coerenza sistemica e interrogativi parzialmente irrisolti*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2022, p. 217 ss.

⁴⁸ V. SALVATORE, *Il principio della protezione dell'ambiente, una prospettiva di diritto comparato: Italia, Parlamento Europeo, Bruxelles, 2025*, p. 1 ss.

⁴⁹ R. RAMETTA, *"Utilità sociale e autonomia privata": l'insegnamento di un Maestro*, in *Persona e Mercato*, 2023, p. 437 ss.

⁵⁰ G. PERLINGIERI, *Ambiente, clima e criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni»*, in *Revista Brasileira de Direito Civil*, 2025, p. 137 ss.

⁵¹ A. QUARTA, *Beni comuni, uso collettivo e interessi generali: un percorso giurisprudenziale*, in *Rassegna di Diritto Civile*, 2019, p. 933 ss.

Tale impostazione risulta problematica se si considera che il Codice civile dispone di strumenti concettuali potenzialmente idonei a fondare una tutela più incisiva, ma che restano sottoutilizzati o frammentari. Le clausole generali, in particolare, consentono di immettere nel sistema valutazioni di ordine sociale e costituzionale⁵², ma vengono raramente impiegate per qualificare in senso positivo i doveri dei soggetti privati nei confronti dell'ambiente, restando spesso confinate a una funzione correttiva dell'autonomia privata.

Anche la nozione di obbligo di protezione, pur non essendo estranea alla tradizione civilistica, non ha trovato una elaborazione sistematica in relazione ai beni ambientali, rimanendo ancorata a rapporti obbligatori tipici o a specifiche fattispecie di responsabilità⁵³. Ciò contribuisce a mantenere l'ambiente in una posizione giuridica indiretta, tutelata solo in quanto oggetto di interessi individuali lesi, e non come bene comune meritevole di protezione autonoma⁵⁴. Tuttavia, proprio questa insufficienza strutturale apre spazi interpretativi rilevanti, nella misura in cui il diritto civile, attraverso una lettura costituzionalmente orientata delle proprie categorie, può essere impiegato per ricostruire il contenuto delle situazioni giuridiche soggettive in funzione della tutela del bene ambientale. In tale prospettiva, la funzione sociale non opera come semplice limite esterno, ma come criterio interno di qualificazione del diritto⁵⁵, consentendo di superare una concezione puramente oppositiva tra autonomia privata e interesse collettivo e di attribuire al Codice civile una rinnovata capacità ordinante nel governo dei beni comuni ambientali⁵⁶.

5. Integrazione pubblicoprivato nella tutela dei beni ambientali

Il rapporto tra tutela pubblicistica dell'ambiente e disciplina civilistica dei rapporti tra privati si configura sempre meno come una relazione di separazione e sempre più come uno spazio di interferenza strutturale, nel quale i poteri conformativi dell'amministrazione incidono direttamente sulle situazioni giuridiche soggettive disciplinate dal diritto civile. I vincoli ambientali, urbanistici e paesaggistici, pur formalmente riconducibili all'esercizio di potestà pubbliche, producono effetti immediati sul contenuto della proprietà, sull'esercizio dell'attività economica e sulla validità ed efficacia dei rapporti contrattuali⁵⁷, rendendo evidente come la tutela dell'ambiente non possa essere confinata alla sola dimensione autoritativa.

In tale contesto, il diritto civile si trova spesso a recepire passivamente le determinazioni pubblicistiche, limitandosi a registrare l'esistenza di limiti esterni senza elaborare criteri autonomi di integrazione tra interessi individuali e interesse collettivo alla tutela del bene ambientale⁵⁸. Questa impostazione rischia di ridurre l'integrazione pubblicoprivato a una mera sovrapposizione di discipline,

⁵² M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, in *Persona e Mercato*, 2015, p. 37 ss.

⁵³ A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Obbligazione Prestazione Protezione*, in R. FAVALE, M. FEOLA, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO (a cura di), *L'obbligazione nel rapporto complesso*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 205 ss.

⁵⁴ G. CANGELOSI, *L'ambiente nuova frontiera del diritto*, in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, 2010, p. 113 ss.

⁵⁵ M.R. MARELLA, *La funzione sociale oltre la proprietà*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2014, p. 551 ss.

⁵⁶ B. SAAVEDRA SERVIDA, *Sostenibilità ambientale, autonomia privata e private regulation*, in *Dialoghi di diritto dell'economia*, 2024, p. 310 ss.

⁵⁷ N. BERTI, *La tutela urbanistica dell'ambiente: statuto costituzionale e regime amministrativo della proprietà vincolata*, in *Diritto dell'economia*, 2016, p. 705 ss.

⁵⁸ R. Rota, *Profili di diritto comunitario dell'ambiente*, in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente. Principi generali*, CEDAM, Padova, 2012, p. 151 ss.

nella quale il diritto pubblico detta le regole e il diritto civile si limita ad adattare le proprie categorie in modo frammentario.

Una lettura più attenta delle dinamiche normative mostra tuttavia come la conformazione pubblicistica delle situazioni soggettive non esaurisca la tutela dell'ambiente, ma lasci aperti spazi significativi per l'intervento del diritto privato, soprattutto nella regolazione dei rapporti tra soggetti⁵⁹ che incidono, direttamente o indirettamente, sul bene comune⁶⁰. In questa prospettiva, l'integrazione non si realizza attraverso la supremazia di una disciplina sull'altra, bensì mediante un coordinamento funzionale che valorizzi il ruolo del diritto civile nella diffusione di doveri di comportamento coerenti con gli obiettivi di tutela ambientale. Il superamento di una concezione meramente oppositiva tra autonomia privata e vincoli pubblici consente di leggere il diritto civile come uno strumento complementare alla regolazione amministrativa, capace di incidere ex ante sulle modalità di utilizzo delle risorse ambientali e di contribuire alla realizzazione di una tutela effettiva del bene comune⁶¹, senza che ciò comporti una dissoluzione delle categorie privatistiche né una deresponsabilizzazione del legislatore e dell'amministrazione.

L'integrazione tra tutela pubblicistica dell'ambiente e disciplina civilistica dei rapporti tra privati si manifesta in modo particolarmente significativo nell'incidenza che i vincoli ambientali producono sul contenuto delle situazioni giuridiche soggettive disciplinate dal Codice civile⁶², incidendo non solo sull'esercizio della proprietà, ma anche sulla struttura delle obbligazioni e sull'autonomia contrattuale. I limiti e i vincoli imposti dall'ordinamento pubblico, pur avendo origine in fonti esterne al diritto civile, entrano stabilmente nel regolamento dei rapporti privati, condizionando la validità, l'efficacia e l'attuazione delle pattuizioni negoziali e influenzando le modalità di utilizzo dei beni oggetto di diritti reali o personali di godimento.

In questo contesto, il diritto civile tende spesso a recepire tali interferenze come dati normativi esterni, senza sviluppare una riflessione autonoma sulle conseguenze che esse producono sulla conformazione delle posizioni soggettive, con il rischio di ridurre l'integrazione pubblicoprivato a una mera sovrapposizione di discipline eterogenee⁶³. Tale approccio appare riduttivo, poiché trascura il fatto che l'autonomia privata continua a svolgere un ruolo centrale nella gestione concreta delle risorse ambientali⁶⁴, attraverso decisioni negoziali e comportamenti individuali che incidono direttamente sul bene comune⁶⁵.

Una prospettiva più attenta alle dinamiche civilistiche consente invece di cogliere come i vincoli pubblicistici non si limitino a comprimere i diritti soggettivi, ma contribuiscano a ridefinirne il contenuto, orientando l'esercizio della proprietà e l'attuazione delle obbligazioni verso finalità

⁵⁹ F. COSTANTINO, *Bene comune e scelta del regolatore*, in *Diritto e società*, 2016, p. 573 ss.

⁶⁰ L. FRANZESE, *Bene comune, al di là di privato e pubblico*, in *Teoria e Critica della regolazione sociale*, 2017, p. 73 ss.

⁶¹ F. CAFAGGI, *Un diritto privato europeo della regolazione? Coordinamento tra pubblico e privato nei nuovi modelli regolativi*, in *Politica del diritto*, 2004, p. 205 ss.

⁶² E. CATERINI, *Sostenibilità ambientale e rapporti civili*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA, I. PRISCO (a cura di), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024, p. 93 ss.

⁶³ F. GALLI, *Ambiente, amministrazione e democrazia: sulla nuova relazione pubblico-privato nel sistema di diritto ambientale, tra etica partecipativa ed esercizio di sovranità*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2023, p. 4 ss.

⁶⁴ E. OSTROM, *Beni comuni, economia e ambiente*, in *Lettera internazionale*, 2010, p. 1000 ss.

⁶⁵ C. IRTI, *Gli "appalti verdi" tra pubblico e privato*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2017, p. 183 ss.

compatibili con la tutela ambientale⁶⁶. In tal senso, il diritto civile può assumere una funzione attiva nel coordinamento tra interessi individuali e interesse collettivo⁶⁷, valorizzando strumenti quali l'interpretazione del contratto secondo buona fede⁶⁸, l'integrazione del contenuto obbligatorio⁶⁹ e la rilevanza dei doveri di correttezza nei rapporti tra privati⁷⁰.

L'integrazione pubblicoprivato non si realizza dunque attraverso la supremazia della disciplina amministrativa sul diritto civile, ma mediante un dialogo funzionale nel quale le categorie privatistiche vengono impiegate per diffondere, all'interno dei rapporti intersoggettivi, istanze di tutela ambientale che trovano il loro fondamento nei principi costituzionali. In questa prospettiva, il diritto civile non appare più come un ambito residuale o meramente adattivo, ma come uno spazio normativo nel quale la tutela del bene comune ambientale può essere perseguita in modo complementare e coerente rispetto all'intervento pubblico.

6. Verso un diritto civile costituzionalmente orientato alla tutela dell'ambiente

Le criticità emerse nel rapporto tra diritto civile e tutela dell'ambiente non sembrano richiedere necessariamente l'introduzione di nuove categorie normative o una riforma organica del Codice civile, quanto piuttosto una rilettura sistematica delle categorie esistenti alla luce dei principi costituzionali che attribuiscono all'ambiente un valore primario e trasversale⁷¹. In questa prospettiva, l'interpretazione del diritto civile può costituire uno strumento idoneo a colmare le insufficienze strutturali evidenziate, consentendo di valorizzare istituti già presenti nell'ordinamento senza forzarne i presupposti concettuali. La funzione sociale delle situazioni soggettive, in particolare, può essere impiegata non solo come limite esterno all'esercizio dei diritti, ma come criterio interno di conformazione del loro contenuto⁷², orientando l'uso e il godimento dei beni verso modalità compatibili con la tutela del bene ambientale come bene comune.

In tal senso, il diritto civile può contribuire alla costruzione di una "responsabilità diffusa", fondata su doveri di comportamento che non si esauriscono nel divieto di arrecare danno, ma includono obblighi positivi di cooperazione e di gestione responsabile delle risorse⁷³. Un ruolo significativo può essere svolto anche dall'attività interpretativa del giudice civile⁷⁴, chiamato a bilanciare interessi individuali e interessi collettivi alla luce dei valori costituzionali, evitando sia una subordinazione automatica del diritto privato alle determinazioni pubblicistiche sia una difesa rigida di categorie proprietarie non più adeguate alla complessità dei beni ambientali. In questa direzione, l'interpretazione evolutiva delle clausole generali⁷⁵ e dei principi dell'ordinamento consente di attribuire al diritto civile una funzione

⁶⁶ G. ALPA, A. FUSARO, *Le metamorfosi del diritto di proprietà*, Anteazza, Matera, 2011, p. 3 ss.

⁶⁷ E. GABRIELLI, *Appunti su diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi collettivi*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1984, p. 972 ss.

⁶⁸ M. PENNASILICO, *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rinnovata*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, p. 1 ss.

⁶⁹ S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Giuffrè Editore, Milano, 2004, p. 1 ss.

⁷⁰ D. IMBRUGLIA, *Regole di adeguatezza e validità del contratto*, in *Persona e Mercato*, 2016, p. 306 ss.

⁷¹ A. MOLITERNI, *Problemi e prospettive della codificazione del diritto dell'ambiente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2022, p. 4 ss.

⁷² G. GRECO, *Potere e situazioni giuridiche soggettive*, in *Diritto pubblico*, 2016, p. 97 ss.

⁷³ F. FRACCHIA, *La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà*, in *Diritto dell'economia*, 2009, p. 491 ss.

⁷⁴ S. PATTI, *L'interpretazione, il ruolo della giurisprudenza e le fonti del diritto privato*, in *Il Foro Italiano*, 2014, p. 113 ss.

⁷⁵ F. PEDRINI, *Le clausole generali: profili teorici e aspetti costituzionali*, Bologna University Press, Bologna, 2013, p. 1 ss.

non meramente reattiva, ma partecipativa nella tutela dell'ambiente, contribuendo a integrare la dimensione pubblica e quella privata in un quadro coerente e funzionale⁷⁶.

Le difficoltà emerse nel rapporto tra diritto civile e tutela dell'ambiente suggeriscono che le possibili soluzioni debbano essere ricercate principalmente sul piano interpretativo, attraverso una valorizzazione delle categorie civilistiche esistenti alla luce dei principi costituzionali che attribuiscono all'ambiente una funzione primaria e trasversale⁷⁷. In tale prospettiva, l'interpretazione costituzionalmente orientata del Codice civile consente di superare una concezione meramente difensiva delle situazioni giuridiche soggettive, aprendo la strada a una ricostruzione del contenuto dei diritti e degli obblighi privati in funzione della tutela del bene comune ambientale⁷⁸.

La funzione sociale, tradizionalmente intesa come limite all'esercizio dei diritti, può essere reinterpretata come criterio interno di conformazione delle posizioni soggettive, incidendo non solo sui confini esterni della proprietà, ma anche sulle modalità concrete di uso e di godimento dei beni⁷⁹.

Ciò permette di attribuire rilevanza giuridica a doveri di comportamento che non si esauriscono nel divieto di arrecare danno, ma includono obblighi di gestione responsabile e di cooperazione tra soggetti privati. Anche gli strumenti propri del diritto delle obbligazioni e dei contratti offrono spazi significativi per una tutela civilistica dell'ambiente, nella misura in cui i principi di buona fede e correttezza possono essere impiegati per integrare il contenuto dei rapporti obbligatori in senso conforme agli interessi collettivi sottesi al bene ambientale. In questa prospettiva, il giudice civile assume un ruolo centrale nell'opera di bilanciamento tra interessi individuali e interessi collettivi, non già come sostituto del legislatore o dell'amministrazione, ma come interprete chiamato a dare attuazione ai valori costituzionali all'interno delle categorie privatistiche⁸⁰.

Tale approccio consente di immaginare un diritto civile non subordinato alla disciplina pubblicistica, ma capace di dialogare con essa in modo paritario, contribuendo alla costruzione di una tutela dell'ambiente che si realizza anche attraverso la regolazione dei rapporti intersoggettivi e la responsabilizzazione dei soggetti privati⁸¹, senza che ciò comporti una dissoluzione delle strutture concettuali del Codice civile.

7. Oltre la proprietà, senza abbandonare il Codice: il bene comune come categoria funzionale

L'analisi condotta suggerisce che il nodo centrale della tutela civilistica dell'ambiente non risiede tanto nell'inadeguatezza del Codice civile in quanto tale, quanto nella difficoltà di utilizzare le sue categorie secondo una logica coerente con la qualificazione dell'ambiente come bene comune. La persistenza di una lettura rigidamente proprietaria dei beni continua a rappresentare un ostacolo alla piena integrazione della tutela ambientale nel diritto privato, mentre una concezione funzionale delle

⁷⁶ P. DURET, *Sindacato giurisdizionale e crisi ambientale e climatica: uno sguardo d'insieme*, in S. CATALANO, G. LIGUGNANA (a cura di), *Il giudice di fronte alla crisi ambientale e climatica*, Giappichelli, Torino, p. 7 ss.

⁷⁷ M. MELI, *I nuovi principi costituzionali in materia di ambiente e sostenibilità*, in *AmbienteDiritto*, 2022, p. 1 ss.

⁷⁸ A. LUCARELLI, *Crisi della democrazia e funzione sociale dei beni pubblici nella prospettiva costituzionale: verso i beni comuni*, in *Diritto e società*, 2016, p. 483 ss.

⁷⁹ L. NIVARRA, *La funzione sociale della proprietà: dalla strategia alla tattica*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2014, p. 503 ss.

⁸⁰ G. DI COSIMO, *Corte costituzionale, bilanciamento di interessi e principio di precauzione*, in *Forum quaderni costituzionali*, 2015, p. 1 ss.

⁸¹ F. FRACCHIA, *I principi generali nel codice dell'ambiente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2021, p. 4 ss.

situazioni giuridiche soggettive appare più idonea a riflettere la dimensione collettiva e intergenerazionale del bene ambientale.

In questa prospettiva, il bene comune non deve necessariamente essere inteso come una nuova categoria positiva da introdurre nel Codice, ma può operare come criterio ordinante capace di orientare l'interpretazione e l'applicazione delle norme esistenti, incidendo sul contenuto dei diritti e dei doveri dei soggetti privati.

Ciò consente di superare l'alternativa tra una tutela esclusivamente pubblicistica dell'ambiente e una difesa statica dell'autonomia privata, valorizzando invece un modello di integrazione nel quale il diritto civile contribuisce in modo attivo alla protezione del bene comune. Tale impostazione non elimina le tensioni tra interessi individuali e collettivi, né pretende di risolverle in via definitiva, ma offre una chiave di lettura capace di rendere il diritto civile parte integrante della tutela ambientale, in dialogo con il diritto pubblico e nel rispetto della sua funzione sistematica.

In questo senso, la prospettiva del bene comune può rappresentare non un fattore di crisi del Codice civile, ma un'occasione per una sua rinnovata attualizzazione alla luce delle trasformazioni costituzionali e sociali che hanno investito il concetto stesso di ambiente.

Le problematiche emerse nell'analisi del rapporto tra diritto civile e tutela dell'ambiente indicano che una possibile via di soluzione non consiste nell'abbandono delle categorie codicistiche tradizionali, bensì nella loro riorganizzazione attorno a criteri funzionali coerenti con la qualificazione dell'ambiente come bene comune. In questa prospettiva, il bene comune non si configura come una nuova categoria positiva da introdurre nel sistema, ma come una nozione ordinante capace di orientare l'interpretazione delle situazioni giuridiche soggettive, incidendo sul contenuto dei diritti e dei doveri dei soggetti privati. Ciò consente di superare una concezione rigidamente proprietaria del rapporto con il bene, senza negare la centralità del diritto di proprietà e dell'autonomia privata nell'architettura del diritto civile.

Una simile impostazione permette di valorizzare il Codice civile come strumento di regolazione delle modalità di utilizzo delle risorse ambientali, attraverso la rilettura di istituti quali la funzione sociale, la buona fede, la correttezza e gli obblighi di protezione, che possono operare come criteri di conformazione interna delle posizioni soggettive. In tal modo, il diritto civile è posto in condizione di contribuire alla tutela dell'ambiente non solo in chiave reattiva o risarcitoria, ma anche in una dimensione preventiva, orientando i comportamenti dei privati verso modelli di gestione compatibili con l'interesse collettivo. Questa ricostruzione consente inoltre di rafforzare il dialogo tra diritto privato e diritto pubblico, evitando sia una subordinazione automatica delle categorie civilistiche alle determinazioni amministrative, sia una difesa statica dell'autonomia privata come ambito impermeabile alle istanze ambientali. Il bene comune ambientale, inteso come categoria funzionale, offre così una chiave di lettura capace di integrare i valori costituzionali all'interno del diritto civile, senza trasformarlo in un diritto speciale né snaturarne la funzione sistematica.

La tutela dell'ambiente come bene comune può trovare nel diritto civile uno spazio di attuazione coerente e strutturato, a condizione che le categorie codicistiche vengano interpretate alla luce della loro funzione sociale e relazionale, consentendo al diritto privato di partecipare in modo attivo alla protezione di un bene che, pur resistendo alla logica dell'appropriazione individuale, continua a essere profondamente inciso dai comportamenti e dai rapporti giuridici tra privati.